

### Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### di concerto con

# il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) - il quale dispone che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) - che subordina l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare l'articolo 12 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) comma 1 – il quale prescrive la pubblicazione, secondo le modalità prestabilite, di ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone su l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e i procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 11, secondo cui "le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

**VISTO** l'articolo 57 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 il quale dispone che il Regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e in particolare l'articolo 2 (Definizioni), punto 4, lett. f), che, in sede di definizione delle categorie di lavoratori cd. svantaggiati, fa riferimento, tra l'altro, all'"essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato";

RILEVATA l'esigenza di individuare - anche ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell'art. 2, punto 18), lett. e), del regolamento (CE) n. 800/2008, ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

**VISTO** il Decreto 16 aprile 2013 - emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - che demanda al presente, successivo decreto interministeriale l'individuazione dei suddetti settori e professioni per l'anno 2022;

VISTI i decreti emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati individuati i settori e le professioni riferiti alle annualità dal 2013 al 2020 e, da ultimo, il decreto 16 ottobre 2020 con il quale sono stati individuati i settori e le professioni per l'anno 2021;

VISTE le risultanze acquisite dall'Istat, con E-mail prot. n. 40/0014654 del 13/12/2021;

#### DECRETA

#### Articolo unico

- 1. In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 col presente decreto vengono individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2020. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.
- 2. I settori e professioni dianzi individuati rilevano limitatamente al settore privato ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2022.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it ).

Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato Il Ragioniere Generale Dott. Biagio Mazzotta Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Allegato A

## Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2020\*

SEZIONI ATECO 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
Agricoltura						
Agricoltura	371	124	496	74,9	25,1	49,8
Industria						
Costruzioni	762	82	844	90,3	9,7	80,6
Ind. estrattiva	27	4	31	86,8	13,2	73,5
Acqua e gestione rifiuti	194	40	234	82,9	17,1	65,8
Ind. energetica	82	27	109	75,4	24,6	50,8
Ind. manifatturiera	2.821	1.016	3.837	73,5	26,5	47,1
Servizi						
Trasporto e magazzinaggio	780	216	996	78,3	21,7	56,6
Informazione e comunicazione	346	160	506	68,4	31,6	36,8
Servizi generali della PA	789	422	1.212	65,1	34,9	30,3
Totale	9.729	8.017	17.746	54,8	45,2	9,6

tasso disparità totale 9,6
25% del tasso 2,4
valore soglia 12,1

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro (vecchia serie)

Allegato B

Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2020\*

PROFESSIONE (CP2011)	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	615	13	627	98,0	2,0	96,0
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	857	18	875	97,9	2,1	95,8
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	556	12	568	97,9	2,1	95,8
92 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate	86	2	88	97,8	2,2	95,7
93 - Truppa delle forze armate	112	5	117	95,4	4,6	90,8
91 - Ufficiali delle forze armate	34	2	36	95,2	4,8	90,5
71 - Conduttori di impianti industriali	288	46	333	86,3	13,7	72,7
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	852	149	1.001	85,1	14,9	70,2
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	97	19	116	83,8	16,2	67,6

<sup>\*</sup>Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2020 in misura pari al 9,6%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,1%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

Totale	9.729	8.017	17.746	54,8	45,2	9,6
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	783	576	1.359	57,6	42,4	15,2
11 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale	46	34	80	57,7	42,3	15,3
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	275	166	441	62,3	37,7	24,6
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	14	7	20	68,1	31,9	36,3
72 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	483	200	682	70,8	29,2	41,5
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	76	30	106	71,7	28,3	43,4
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	58	22	80	72,3	27,7	44,7
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali	163	54	217	75,1	24,9	50,3
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	283	80	363	78,0	22,0	55,9
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	130	35	165	78,6	21,4	57,2
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	157	36	193	81,5	18,5	63,0
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	114	24	138	82,4	17,6	64,8

tasso disparità totale 9,6 25% del tasso 2,4 valore soglia 12,1

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro (vecchia serie)

<sup>\*</sup>Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2020 in misura pari al 9,6%. La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,1%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.